

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Difesa**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 novembre 1956, n. 1326, che, con emendamenti, ha ratificato il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510, sull'ordinamento dei servizi di polizia stradale, ha disposto ai fini della progressione di carriera del personale interessato il riconoscimento dell'anzianità precedentemente acquisita da parte degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dalla disciolta milizia della strada. La suddetta legge (con tale specifica disposizione a favore di una determinata categoria del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) ha fatto, peraltro, nascere una analoga questione per altre categorie dello stesso Corpo che, ugualmente provenienti o da Forze armate dello Stato in servizio effettivo, o

da altri Corpi di polizia disciolti, fondatamente lamentano la determinata disparità di trattamento e il grave danno che oggi, a loro carico, si verifica.

Si pone, cioè, la questione relativa ad uguale valutazione dell'anzianità, precedentemente acquisita nei Corpi di provenienza ed al conseguente analogo trattamento:

1) degli ufficiali (12, attualmente in servizio nel Corpo di pubblica sicurezza col grado di capitano) trasferiti nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza a seguito del concorso bandito l'11 settembre 1945, e che erano già tenenti in servizio permanente effettivo in altre Forze armate dello Stato, grado tanto più acquisito a seguito dei normali corsi di accademia;

2) degli ufficiali, sottufficiali e guardie assunti nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per effetto della legge 10 aprile 1954, n. 217, concernente sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e trasferimento in esso del personale già appartenente alla disciolta milizia portuaria.

Per il primo gruppo di tali ufficiali — anzianità nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 1° settembre 1946 — l'articolo 8 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non prevedeva che l'anzianità acquisita nel servizio permanente effettivo delle Forze armate di provenienza dovesse venire computato.

Eguale, nessun riconoscimento d'anzianità acquisita prevede la legge n. 217, concernente gli ufficiali, sottufficiali e guardie assunti nel Corpo e provenienti dalla disciolta milizia portuaria.

Pertanto, pur dovendosi considerare che secondo le norme di assunzione nessun diritto a riconoscimento dell'anzianità precedentemente acquisita il personale di entrambi i gruppi menzionati può vantare, si ritiene che non possa disconoscersi il fatto sopravvenuto per effetto della legge 8 novembre 1956, n. 1326, e che a seguito di esso debba eliminarsi la disparità che si verificherebbe tra categorie che si sono trovate in una identica situazione di appartenenza, ove non intervenissero norme di adeguamento.

In caso contrario, si verificherebbe un ingiustificato spostamento di ruolo e una conseguente posizione di favore nella progressione di carriera a beneficio di un ristretto gruppo di personale e a danno di un altro.

Mentre gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo di altre Forze armate sono, come sopra accennato, soltanto 12; il personale di Pubblica sicurezza proveniente dalla disciolta milizia portuaria, in servizio attualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per effetto della citata legge 10 aprile 1954, n. 217, è rappresentato da 3 capitani, 4 marescialli di 1° classe, 4 marescialli di 2° classe, 7 marescialli di 3° classe, 27 brigadieri, 37 vice-brigadieri e 224 guardie.

In ragione di quanto sopra questo Ministero ha predisposto il presente disegno di legge, con il quale, come è avvenuto per il personale della disciolta milizia della strada, viene data agli ufficiali provenienti dall'Esercito, Marina ed Aeronautica di cui al concorso del 1945 e agli ufficiali, sottufficiali e guardie della disciolta milizia portuaria eguale valutazione di anzianità dei ruoli e Corpi di provenienza (articolo 1). La anzianità così conseguita sarà valutata ai fini delle future promozioni del personale interessato.

Sempre nel quadro dei provvedimenti che si intende adottare per assicurare stabilità di posizione ed adeguato sviluppo di carriera del personale di pubblica sicurezza che versa in particolari situazioni, si ritiene di inserire nel provvedimento di cui trattasi altra norma (articolo 3) che miri a tutelare i più meritevoli dei maggiori di pubblica sicurezza provenienti dal soppresso Corpo P.A.I., prossimamente colpiti dai limiti di età e di servizio, e ciò ai fini di giustizia equitativa.

È noto, infatti, che a seguito della soppressione del Corpo P.A.I. effettuato con decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, gli ufficiali che appartenevano al suddetto corpo transitarono, con il grado all'epoca rivestito, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza andando a prendere posto dopo i pari grado iscritti nei vari ruoli.

Numerosi di detti ufficiali, per essere stati in prigionia di guerra, vantavano titoli alla ricostruzione della propria carriera, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, in quanto erano stati pretermessi nell'avanzamento da colleghi meno anziani, che, essendo rimasti in Italia, avevano avuto la ventura di essere promossi al grado superiore.

Tale titolo, peraltro, venne riconosciuto dall'Amministrazione dell'interno tardivamente, e cioè dopo l'inquadramento degli ufficiali in questione nei ruoli della Pubblica sicurezza, a seguito di pronuncia giurisd-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale (decisione VI Sezione del Consiglio di Stato 3 dicembre 1948 - Ricorrente dottor Vinicio Borghini).

In conseguenza, questa Amministrazione provvede ad estendere il giudicato a tutti gli ufficiali del soppresso Corpo P.A.I. interessati alla accennata ricostruzione della carriera.

Fra gli altri, un gruppo di tenenti provenienti dalla P.A.I. nel 1952 ebbe la promozione nel grado di capitano, con anzianità retrodatata al 15 marzo.

Detti ufficiali, peraltro, risultavano ancora pretermessi nell'avanzamento da colleghi meno anziani nel Corpo di provenienza che, alla data del 1952, erano maggiori nel ruolo degli ufficiali di Pubblica sicurezza per aver superato le prove di esame del concorso indetto, in base alle disposizioni del tempo, con decreto ministeriale 15 luglio 1948.

Pertanto gli stessi furono ammessi ad un concorso loro riservato, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1952 per la promozione in soprannumero nel grado di maggiore di Pubblica sicurezza.

Gli ufficiali, superate le prove di esame, vennero promossi ed interpolati, in base al punteggio conseguito nelle anzidette prove, nella graduatoria di merito del precedente concorso ai cui vincitori era stata attribuita l'anzianità nel grado di maggiore a decorrere dal 10 febbraio 1949.

Avverso l'operato dell'Amministrazione, alcuni maggiori, inquadrati nel ruolo degli ufficiali di Pubblica sicurezza sin dalla costituzione del medesimo (dicembre 1942) ricorsero al Consiglio di Stato, eccependo la illegittimità dei provvedimenti di ricostruzione delle rispettive carriere, predisposti nei riguardi dei colleghi ex P.A.I.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione in data 23 ottobre 1956, n. 144, premessa la legittimità della nomina a maggiore degli ufficiali ex P.A.I. alla surrichiamata data del 10 febbraio 1949, peraltro, la ricostruzione della carriera, essendo stata effettuata mediante esami, il relativo procedimento doveva ispirarsi ai principi informatori dell'avanzamento a « scelta » e per « esami », sì che gli ufficiali — neo promos-

si —, pur avendo retrodatata l'anzianità, dovevano essere collocati dopo l'ultimo parigrado iscritto nel ruolo dei maggiori alla data del decreto di promozione (31 marzo 1953).

Pertanto, il Consiglio di Stato annullava per quanto di ragione il provvedimento impugnato e questa Amministrazione, con successivi decreti, provvedeva a rettificare le posizioni di ruolo degli interessati.

Lo spostamento in ruolo ha comportato gravissime conseguenze per gli ufficiali ex P.A.I. di cui sopra è cenno, perchè, mentre costoro, occupando le prime posizioni avrebbero conseguito la promozione al grado superiore per effetto dell'ampliamento dell'organico di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1952, n. 682, ora gli stessi dovranno attendere numerosi anni prima di conseguire il grado di tenente colonnello.

Particolare, dolorosa situazione è però quella in cui versano alcuni ufficiali che, mentre saranno raggiunti dai limiti di età entro gli anni 1958 e 1959, verranno colpiti dai limiti di servizio nel 1960.

Per costoro, data l'età, è preclusa, allo stato attuale, ogni possibilità di promozione al grado superiore e, pertanto, per gli stessi motivi di equità che inducono a procedere al riesame delle posizioni degli ufficiali provenienti dai ruoli dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito e di quelli provenienti dalla soppressa milizia portuaria, è stata predisposta idonea norma (articolo 3) in virtù della quale è previsto il conferimento, in soprannumero, di tre posti nel grado di tenente colonnello da riassorbire a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Si aggiunge che i posti in questione, poichè i tenenti colonnelli — come è noto —, sono collocati in congedo a 58 anni di età, saranno riassorbiti, con le prime vacanze che si determineranno successivamente al 31 dicembre 1959.

Al finanziamento della spesa che ne deriva, previsto in lire 25.901.660, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 64, articolo 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1958-59 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, già tenenti in servizio permanente effettivo nelle altre Forze armate, sono stati assunti in servizio prima della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo degli ufficiali del Corpo predetto, ai sensi dell'articolo 8, lettera A), della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217.

Art. 2.

Le promozioni sino ad oggi conseguite per effetto dei riconoscimenti di anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, e quelle che potranno essere conseguite nella prima applicazione della presente legge sono considerate eventualmente in soprannumero.

Il soprannumero di cui al precedente comma sarà riassorbito gradualmente in ragio-

ne di un terzo delle vacanze che si determineranno nei gradi conferiti a seguito delle anzidette promozioni a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

Nel ruolo dei tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono istituiti tre posti che saranno conferiti, secondo le norme sull'avanzamento, di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, agli ufficiali del grado inferiore che, già appartenenti al soppresso Corpo P.A.I., per tardiva applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, risultino meno anziani dei colleghi che nell'anzidetto Corpo P.A.I., li seguivano in ruolo.

Detti posti si intendono istituiti in soprannumero, con l'obbligo per l'Amministrazione dell'interno, di riassorbirli con le prime vacanze che si determineranno successivamente al 31 dicembre 1959.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 25.901.660 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 64 articolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1958-59 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.